

## **TI\_GERICHTE 9.2014.201 vom 27. März 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-03-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2014.201](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.201)

FR: TI\_GERICHTE 9.2014.201 du 27 mars 2015

IT: TI\_GERICHTE 9.2014.201 del 27 marzo 2015

### **Regeste**

Revoca del collocamento presso una famiglia affidataria in via supercautelare e cautelare. Presupposti del "ricovero conveniente"; modifica delle circostanze. Competenze a livello cantonale per la revoca dell'autorizzazione quale famiglia affidataria ai sensi dell'OAMin

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l'autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), in particolare l'art. 99 LPAm.

#### **E. 2**

In entrambi i reclami qui in oggetto viene contestato il provvedimento cautelare adottato dall'Autorità di protezione e chiesto l'annullamento del dispositivo n. 1 della risoluzione. Gli insorgenti, nei loro rispettivi reclami, ritengono che la revoca del collocamento di PI 1 presso i signori RE 1 sia stata adottata in violazione delle norme applicabili e senza sufficienti approfondimenti istruttori. Essi censurano inoltre il modo di procedere dell'Autorità di protezione e dei Servizi coinvolti.

#### **E. 3**

Con riferimento alla modifica del collocamento di PI 1, nella decisione contestata l'Autorità di protezione richiama in primo luogo il rapporto del 24/26 settembre 2014 dell'UAP, con il quale “ viene richiesto il collocamento di PI 1 (2008) presso la famiglia \_\_\_\_\_ ” (risoluzione impugnata, pag. 1) e la propria decisione supercautelare del 26 settembre 2014, “ con la quale è stata formalizzata la revoca del collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria di RE 1 e RE 2, \_\_\_\_\_, a far tempo dal 27 settembre 2014 ”, con contestuale collocamento presso la famiglia \_\_\_\_\_ (risoluzione impugnata, pag. 1). L'Autorità di protezione riassume in seguito gli sviluppi intervenuti successivamente all'adozione della decisione supercautelare, in particolare le istanze delle parti e i rapporti di

aggiornamento della curatrice educativa e dell'UAP (risoluzione impugnata, pag. 2-3). L'Autorità di protezione evidenzia che il 25 settembre 2014 l'UAP ha comunicato alla famiglia affidataria, ai genitori naturali “ e soprattutto a PI 1 ” il cambio di affidamento (risoluzione impugnata, pag. 3). L'Autorità di protezione ha preso inoltre atto, come indicato dall'UAP nel suo rapporto, che “ lo stesso ufficio, quale autorità cantonale incaricata dell'applicazione dell'Ordinanza federale sull'affidamento di minori (OAMin), ha revocato ai signori RE 1 l'autorizzazione a suo tempo rilasciata per l'accoglienza della minore ” (risoluzione impugnata, pag. 3). Secondo la risoluzione impugnata, “ è fondamentale che una comunicazione di grande impatto emotivo rivolta ad una minore, come può essere certamente la comunicazione di un cambio di affido familiare, si concretizzi di conseguenza ”, al fine di “ non indurre, tra le altre cose, ad una destabilizzazione del minore che potrebbe vedere gravemente compromessa la propria capacità di riconoscere nell'adulto una funzione di protezione, accudimento ed educazione ” (risoluzione impugnata, pag. 3). Ciò a maggior ragione nel caso di PI 1, “ già fragilizzata dal proprio vissuto e che pacificamente necessita di un contesto progettuale particolarmente rassicurante ” (risoluzione impugnata, pag. 3). L'Autorità di protezione afferma che la modifica dell'affidamento “ ha delle conseguenze per lo stato psico-affettivo della minore ”, ma che ciò non deve essere connotato negativamente, poiché nonostante “ eventuali elementi di sofferenza ”, deve essere “ contestualizzato in un cambiamento predisposto per il bene della minore, non da ultimo reso necessario a seguito della revoca dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata per l'accoglienza di PI 1 presso la famiglia RE 1 ” (risoluzione impugnata, pag. 3). Nella risoluzione impugnata si cita a tal proposito il rapporto del 26 giugno 2014 del dr. med. \_\_\_\_\_, deducendone il bisogno per PI 1 di “ uno scorrere della vita particolarmente lineare e prevedibile, senza sorprese ” (risoluzione impugnata, pag. 3). L'Autorità di protezione ritiene che, “ al di là dell'avvenuta revoca dell'idoneità familiare ”, l'affido di PI 1 presso la famiglia RE 1 non garantisca più “ l'adeguata protezione del bene primario della minore ”, in particolare data a) la carente collaborazione da parte della suddetta famiglia nei confronti della rete e le carenze dal profilo educativo (tali da richiedere una rivalutazione dell'affido), b) l'ambiente disarmonico dal punto di vista emotivo (ciò che non aiuterebbe la minore a “ sentirsi al sicuro, né una bambina approvata con la garanzia di crescere con adeguate opportunità di sviluppo ”) e c) le risposte ambientali incomplete e a tratti inadeguate offerte a PI 1 da parte dei genitori affidatari, constatate durante le visite domiciliari (risoluzione impugnata, pag. 4). Nella risoluzione impugnata si pone in seguito l'accento sul fatto che i coniugi RE 1 abbiano confermato l'esistenza di incomprensioni con la rete (risoluzione impugnata, pag. 4). Di conseguenza, in base ad una ponderazione degli interessi in gioco, l'Autorità di protezione ha ritenuto “ opportuno procedere con il garantire a PI 1 una concretizzazione di quanto le è stato comunicato dagli adulti circa il cambio di affido ” nonché “ opportuno stabilizzare l'intero contesto nel quale è stata inserita, senza per il momento introdurre nuovi elementi nella sua vita ”, e ciò “ fin tanto che non si conosceranno ulteriori elementi utili a stabilire lo stato di salute di PI 1 e fino a quando non sarà individuato il migliore intervento a favore della medesima ” (risoluzione impugnata, pag. 4). Nella decisione impugnata infine, “ per non destabilizzare ulteriormente la minore, la quale necessita di un contesto progettuale rassicurante ”, si procede alla formalizzazione dell'affido presso la famiglia \_\_\_\_\_, “ in grado di rispondere appieno ai bisogni educativi della minore, avendo dimostrato delle solide motivazioni fondate su sani principi quali la condivisione e l'attitudine al confronto con la rete ” (risoluzione impugnata, pag. 6).

#### **E. 4**

Nel loro reclamo, i signori RE 1 sostengono che dal maggio 2010 – data in cui hanno accolto PI 1 al domicilio – e sino alla revoca del collocamento, la famiglia affidataria non ha mai ricevuto alcuna formale segnalazione “ di eventuali problemi circa l’adeguatezza della cura ed educazione della minore ”, né dall’UAP né dall’Autorità di protezione (reclamo RE 1, pag. 2). Essi sostengono che non siano stati fatti sufficienti accertamenti specialistici per stabilire l’esistenza di un disagio psico-affettivo grave a tal punto da imporre un così drastico mutamento di vita di PI 1; lo stesso rapporto dell’UAP del 24 settembre 2014 non evidenzia alcun pericolo per PI 1 ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC (reclamo RE 1, pag. 7). Inoltre, il parere del dr. med. \_\_\_\_\_, secondo cui PI 1 sarebbe inserita in un ambiente disarmonico, è stato interpretato in maniera impropria, nella misura in cui il pediatra si riferiva alla situazione globale di PI 1 e non all’idoneità dell’intervento genitoriale della famiglia affidataria (reclamo RE 1, pag. 7-8). Secondo i reclamanti, oltre a non essere accertata alcuna situazione di pericolo per PI 1, non è stato nemmeno dimostrato che il cambiamento di famiglia affidataria fosse l’unico modo per evitare ripercussioni negative sulla psiche della minore, l’art. 310 cpv. 1 CC essendo l’ultima ratio (reclamo RE 1, pag. 8). Se l’Autorità di protezione avesse ritenuto necessario che i reclamanti continuassero a portare PI 1 agli incontri con la psicologa, “ avrebbe dovuto tempestivamente intervenire con un ordine nei confronti della famiglia affidataria ” (reclamo RE 1, pag. 8). L’Autorità di protezione, invece, ha preferito non dir loro nulla e, due mesi dopo, incaricare l’UAP di una valutazione sull’idoneità dell’abbinamento tra la minore e la famiglia affidataria, perdendo ulteriori sei mesi e mezzo “ senza che alcuna misura di sostegno della bimba sia di fatto stata ordinata ” (reclamo RE 1, pag. 9).

#### **E. 5**

Anche nel reclamo dei signori RE 3 viene censurato il modo di procedere dell’Autorità di protezione e dell’UAP. Gli insorgenti evidenziano come il “ motivo dell’interruzione del precedente affidamento (...) non è stato un abuso un maltrattamento o desiderio della piccola o un qualsiasi altro grave avvenimento che costringeva ad una così immediata soluzione, ma il fatto che alla bambina e alla famiglia era stata già comunicata la decisione ”: non vi erano dunque elementi che permettessero di sospettare l’esistenza di una situazione di pericolo per PI 1 (reclamo RE 3, pag. 4). Secondo gli insorgenti, la curatrice lamentava unicamente dei problemi di comunicazione tra la rete e i signori RE 1, poiché questi non erano d’accordo “ di stressarla ulteriormente continuando ad andare da uno psicologo ” (reclamo RE 3, pag. 4). L’Autorità di protezione non ha tuttavia mai invitato la famiglia affidataria a collaborare maggiormente, pena la revoca dell’affido (reclamo RE 3, pag. 4). Gli insorgenti ritengono che la conferma della supercautelare non possa essere motivata dal “ mantenimento di uno stato di fatto ormai venutosi a creare senza approfondimento istruttorio alcuno ” (reclamo RE 3, pag. 4). Infine, secondo i reclamanti il parere del dr. med. \_\_\_\_\_ viene citato in maniera contraddittoria, nella misura in cui l’Autorità di protezione “ per garantire stabilità alla bambina la trasferisce in un contesto di vita nuovo e totalmente differente dal suo ”, ciò che per finire ha condotto ad una destabilizzazione della minore (reclamo RE 3, pag. 5).

#### **E. 6**

Ai sensi dell’art. 445 CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di

protezione degli adulti (cpv. 1); in caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2).

### **E. 6.1**

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di "pericolo" rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori ( Breitschmid , BSK ZGB I, 4<sup>a</sup> ed. 2010, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer , Grundriss des Kindesrechts, 5<sup>a</sup> ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler , Droit de filiation, 5<sup>a</sup> ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell'entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore ( Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler , Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc. 5A\_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A\_701/2011, consid. 4.2.1 ).

### **E. 6.2**

I "terzi" presso cui il minore si trova ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC sono le persone a cui i genitori hanno affidato il figlio volontariamente (e non per effetto di una decisione dell'autorità): anche nel caso in cui il minore è tolto alla custodia di terzi, il provvedimento colpisce infatti i genitori, che non hanno saputo o potuto scegliere un luogo di collocamento adatto a salvaguardare gli interessi del minore ( Meier/Stettler , Droit de filiation, n. 1298 pag. 853; Meier , CR CC I, 2010, ad art. 310 CC n. 22; v. anche STF del 30 giugno 2014, inc. 5A\_378/2014, consid. 4.2). Il diritto di custodia ( droit de garde , rechtliche Obhut ) comprende infatti il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell'autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 1; Meier , CR CC I, 2010, ad art. 310 CC n. 1 ). Dall'entrata in vigore della revisione del diritto sull'autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di "diritto di determinare il luogo di dimora del figlio" ( droit de déterminer le lieu de résidence , Aufenthaltsbestimmungsrechts ; cfr. titolo marginale dell'art. 310 CC e Meier/Stettler , Droit de filiation, n. 1291 pag. 847 ).

### **E. 6.3**

La misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minore presso terzi o un istituto ( Meier/Stettler , Droit de filiation, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all'Autorità di protezione, che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier , CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc.

11.2008.28, consid. 9d ). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente” ( approprié ; angemessen ): esso deve dunque corrispondere alla personalità e ai bisogni del minore ( Hegnauer , Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier , CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 5).

Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore ( faktische Obhut , garde de fait ; cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler , Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez , CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1). Tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (per una distinzione schematica fra i concetti e una comparazione della terminologia prima e dopo il 1° luglio 2014, si rinvia alla tavola sinottica dell’Ufficio federale di giustizia denominata “Autorità parentale, custodia e cura del figlio”, cfr.

<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/elterlichesorge.html> , consultato il 27 marzo 2015).

#### **E. 6.4**

Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC, secondo cui la modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione ( Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier , CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22). Non entra invece in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro della custodia parentale ( rectius : di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto).

#### **E. 7**

Le argomentazioni dei reclamanti, nella misura in cui si riferiscono alla “revoca della custodia”, non sono pertinenti. Come indicato al considerando precedente, la revoca della custodia colpisce unicamente i genitori; in caso di collocamento del minore presso una famiglia affidataria, il diritto di custodia rimane nelle mani dell’Autorità di protezione e non viene trasferito alla famiglia affidataria. La revoca del collocamento non presuppone dunque l’adempimento dei requisiti per la revoca della custodia parentale (ovvero, l’accertamento di una situazione di pericolo) in quanto la famiglia affidataria è “solo” titolare di una custodia di fatto del minore. Una modifica del collocamento può dunque avvenire anche in assenza di una situazione di pericolo, già soltanto quando in ragione di un cambiamento di circostanze tale collocamento non risulti più “conveniente”, ovvero adeguato ai bisogni del minore. La decisione impugnata deve dunque essere esaminata unicamente dal profilo dell’adeguatezza del collocamento presso la famiglia RE 1.

#### **E. 8**

Come già indicato, a sostegno della sua decisione l'Autorità di protezione ha giudicato “fondamentale” (risoluzione impugnata, pag. 3) che la comunicazione del cambio di affido, operata dall'UAP, trovasse una concretizzazione nei fatti. Ciò al fine di non destabilizzare PI 1 e la sua capacità di riconoscere nell'adulto una funzione di protezione, accudimento ed educazione. Tale motivazione è priva di consistenza. Qualsiasi decisione dell'Autorità di protezione deve poggiare su una base legale ed essere adottata solo dopo una verifica (pur sommaria, in caso di urgenza) dei presupposti necessari. Un cambio di affido familiare – che, nel caso concreto, perdurava dal 2010 – può essere ordinato dall'Autorità di protezione solo laddove ne siano dati i presupposti, dal cui esame tale Autorità non può prescindere. Una decisione del genere può dunque essere adottata dall'Autorità di protezione solo dopo aver verificato se l'affido in questione non appare più “conveniente” ai sensi delle norme che è chiamata ad applicare (art. 310 cpv. 1 CC in combinazione con art. 313 CC) e sulla necessità di mettere in atto tale cambiamento in via urgente (art. 445 CC). Nel suo esame, l'Autorità di protezione ha un ampio potere di apprezzamento e non è tenuta a ratificare quanto riferito da un'altra autorità (in caso, l'UAP), unicamente perché ai diretti interessati è già stata data una comunicazione in tal senso. Su questo punto, le critiche degli insorgenti sono pertanto condivisibili.

## **E. 9**

Il fatto che l'autorizzazione concessa ai signori RE 1 quale famiglia affidataria sia stata revocata ha invece un'incidenza rilevante sulla decisione dell'Autorità di protezione riguardante il cambio di affido, tale autorizzazione essendo un presupposto fondamentale per il collocamento di un minore.

### **E. 9.1**

Giusta l'art. 316 cpv. 1 CC, l'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. Le condizioni per l'autorizzazione sono contenute nell'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin), che prevede quale criterio di giudizio preminente nella decisione sulla concessione o la revoca di un'autorizzazione il bene del minore (art. 1a cpv. 1 OAMin). L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l'affiliato, come pure per le condizioni d'abitazione, offrono garanzia per la cura, l'educazione e la formazione dell'affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante (art. 5 cpv. 1 OAMin); essa deve essere rilasciata prima di accogliere l'affiliato (art. 8 cpv. 1 OAMin). Giusta l'art. 11 OAMin, ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l'autorità revoca l'autorizzazione e invita il rappresentante legale o chi ha provveduto al collocamento a collocare il minore altrove, entro un termine ragionevole (cpv. 1); se tale invito risulta vano, l'autorità ne informa l'autorità di protezione dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del minore (cpv. 2). Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità ritira subito il minore, informandone l'autorità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente altrove (cpv. 3). Il Canton Ticino si è avvalso della facoltà, prevista dall'ordinanza, di affidare tali compiti ad altre autorità anziché all'Autorità di protezione (v. art. 2 cpv. 1 a e cpv. 2 a OAMin). Sulla base della delega di competenza di cui all'art. 22 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie), il

Consiglio di Stato ha emanato il Regolamento della Legge per le famiglie, nel quale ha disciplinato i requisiti e la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione quale famiglia affidataria. Nel suddetto regolamento, la competenza di autorizzare gli affidamenti familiari ai sensi della legislazione federale è stata conferita all'UAP (art. 3 lett. a del Regolamento), mentre la competenza per la revoca di tali autorizzazioni è stata attribuita al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS; art. 1 cpv. 2 a del Regolamento). Che quest'ultima competenza sia stata affidata al DSS, e non all'UAP, emerge chiaramente anche dall'art. 64 cpv. 1 del Regolamento, secondo cui, in caso di deficienze o difficoltà, o se la prosecuzione dell'affidamento non corrisponde più all'interesse del minore, il Dipartimento procede secondo il già citato art. 11 OAMin (concernente la revoca dell'autorizzazione). La norma prevede pure che, laddove appaia necessaria l'adozione di misure di protezione ai sensi del CC dei minorenni in affidamento a terzi, l'UAP debba segnalare tempestivamente la situazione all'autorità di protezione competente (art. 64 cpv. 2 del Regolamento). Ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 OAMin, se le competenze dell'autorità sono state affidate ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale. La Legge per le famiglie prevede che le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato (art. 44 cpv. 1); contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di autorizzazione ad accogliere minorenni in affidamento familiare ai sensi dell'OAMin così come contro le decisioni di revoca di queste autorizzazioni è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello, ossia, dal 1° gennaio 2013, alla Camera di protezione (cfr. art. 48 lett. f n. 5 LOG); è applicabile la LPAm (art. 45 cpv. 1 e 2 Legge per le famiglie).

## **E. 9.2**

Come visto, ai sensi dell'art. 316 cpv. 1 CC il collocamento di un minore presso una famiglia affidataria presuppone che i genitori affilianti abbiano ricevuto un'autorizzazione in tal senso dall'autorità competente (che, come detto, nel Canton Ticino non è l'Autorità di protezione). Nel caso in cui alla famiglia affidataria venga revocata l'autorizzazione da parte dell'autorità competente, il collocamento presso la suddetta famiglia non è più possibile e l'Autorità di protezione non può che collocare il minore altrove. Nella fattispecie, va rilevato che l'UAP, nel suo rapporto 24/26 settembre 2014, sostiene che “ quale autorità cantonale incaricata dell'applicazione dell'Ordinanza federale sull'affidamento di minore (OAMin) ”, l'Ufficio “ si ritrova nella posizione di dover revocare ai signori RE 1 l'autorizzazione a suo tempo rilasciata per l'accoglimento della minore PI 1 ”, chiedendo all'Autorità di protezione di modificare il collocamento nel senso da loro richiesto (pag. 4). In realtà, come visto sopra, le norme pertinenti attribuiscono la competenza per la revoca dell'autorizzazione non all'UAP bensì al DSS (v. i menzionati art. 1 cpv. 2 a e 64 cpv. 1 del Regolamento della Legge per le famiglie, combinati con l'art. 11 OAMin). Per quanto inabituale, la diversa attribuzione di competenze per la concessione dell'autorizzazione e la revoca della stessa – demandata all'autorità gerarchicamente superiore – si spiega in ragione della gravità del provvedimento, che incide in maniera pesante nelle vite sia dei minori affidati, sia degli affilianti stessi, come del resto il caso qui in esame ben testimonia. Non risulta quindi corretto, dal profilo procedurale, che nel caso concreto l'UAP si sia definita come autorità competente in merito e abbia comunicato all'Autorità di protezione di voler decidere la revoca dell'autorizzazione dell'affido. Ma vi è di più. La preannunciata decisione di revoca infatti, oltre a non essere stata emanata prima della decisione supercautelare dell'Autorità di protezione, non lo è stata nemmeno successivamente. L'UAP infatti, nonostante quanto anticipato sia alle parti che all'Autorità

di protezione, non ha dato seguito a questa comunicazione e non si è mai pronunciata sulla questione con una decisione formale e motivata, munita dell'indicazione dei rimedi giuridici. Dopo il suddetto rapporto, che ha di fatto provocato la risoluzione dell'Autorità di protezione, gettando le basi per la modifica del collocamento di PI 1, l'UAP si è limitata a comunicare alla famiglia affidataria che riteneva “ automaticamente decaduta ” l'autorizzazione concessa ai reclamanti, in quanto “ l'affidamento presso la vostra famiglia non sussiste più ” vista la risoluzione dell'Autorità di protezione (lettera UAP del 17 novembre 2014). Risoluzione che, però, l'Autorità di protezione ha adottato partendo dal presupposto che l'UAP avrebbe poi formalizzato la decisione di revoca dell'autorizzazione alla famiglia RE 1. Tale modo di agire non può essere tutelato poiché priva, di fatto, la famiglia affidataria delle vie di ricorso di cui ai combinati art. 27 cpv. 2 OAMin e 45 cpv. 1 della Legge per le famiglie.

### **E. 9.3**

Va inoltre sottolineato che il contenuto stesso del rapporto dell'UAP poteva legittimamente suscitare delle perplessità. Le motivazioni dell'UAP a sostegno della revoca dell'autorizzazione quale famiglia affidataria si fondano su due tipi di considerazioni, una di carattere “psicologico” e una di tipo “legislativo”. L'UAP definisce insufficiente la collaborazione con la rete da parte della famiglia affidataria in questione, “ qualità per noi fondamentale per il buon funzionamento dell'affido ” (rapporto, pag. 1). Pertanto, “ la ragione d'ordine legislativo ” (“ che ci pare altrettanto importante ” rispetto a quella d'ordine psicologico), “ entrerà in vigore nei prossimi mesi in applicazione alle modifiche dell'ordinanza federale sull'affidamento (OAMin), con cui si chiederà un più importante coinvolgimento e collaborazione da parte delle famiglie affidatarie nella vigilanza dell'affido di competenza del nostro Ufficio, questione improponibile visto l'agire solitario della coppia RE 1 ” (cfr. rapporto, pag. 2). A tal proposito occorre sottolineare che, al momento della stesura del rapporto dell'UAP, non risultava esservi alcuna prospettata implementazione di nuove norme dell'OAMin, ordinanza che è stata oggetto di una revisione parziale entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Imminenti cambiamenti della OAMin, che implicino un'accresciuta collaborazione da parte delle famiglie affidatarie, non risultano esservi, al di là di quanto già entrato in vigore da più di due anni. Il rapporto vi accenna peraltro solo in maniera generica, rendendo impossibile comprendere esattamente a quale presunta novella legislativa si riferisca, oltre che valutare la proponibilità di una sua applicazione anticipata, ancor prima della sua entrata in vigore. La motivazione “d'ordine legislativo” per la revoca dell'autorizzazione risulta dunque infondata. Per quanto riguarda poi la ragione d'ordine psicologico (“ che ha determinato più di tutto la nostra decisione ”), evocata dall'UAP nel suo rapporto per porre fine all'affidamento, occorre rilevare quanto segue. L'UAP cita in primo luogo la lettera del dr. med. \_\_\_\_\_ del 26 giugno 2014, secondo cui “PI 1 vivrebbe in un ambiente disarmonico e che questo non aiuterebbe la stessa a sentirsi al sicuro, una bambina approvata e con la garanzia di crescere con adeguate opportunità di sviluppo ” (rapporto UAP, pag. 2). Ora, come spiegato dallo stesso dr. med. \_\_\_\_\_ con e-mail del 5 ottobre 2014 (doc. C allegato al reclamo dei signori RE 1), utilizzando l'aggettivo “disarmonico” il pediatra si riferiva all'intero contesto in cui era inserita PI 1 (“ uno sviluppo ed un ambiente disarmonici ” in considerazione di “ tutte le figure ambientali, sociali e professionali coinvolte ”) e non alla famiglia affidataria. Il pediatra aveva già evocato il “profilo disarmonico” di PI 1 in una sua precedente presa di posizione (cfr. lettera 16 giugno 2013 allegata allo scritto del 7 agosto 2013 della curatrice). Ci si chiede peraltro come il medico – che nel suo scritto affermava di non essere il pediatra

curante della bambina – avrebbe potuto emettere un giudizio in merito all’ idoneità familiare dei signori RE 1, avendo egli visitato la minore in due sole occasioni e non per valutarne l’inserimento ambientale ma “ con l’intento di raccogliere indicazioni in merito allo stato di salute e allo sviluppo psicomotorio ” della minore (cfr. lettera 26 giugno 2014). Il pediatra ha precisato quanto sopra anche all’Autorità di protezione, con scritto del 7 dicembre 2014, evocando “ l’aumentata variabilità a livello di gestione esterna (stile educativo, modo di rapportarsi ecc) ” cui è confrontato ogni minore in affidò, “ dato che vi è un aumentato numero di persone di riferimento primarie coinvolte (caregiver) ”; in questo senso andava dunque interpretato il suo precedente scritto, senza invece riferirsi “ ad una possibile disarmonia in seno alla famiglia RE 1 o a quella biologica ”. Anche a questo riguardo le critiche degli insorgenti al rapporto dell’UAP sono pertanto condivisibili.

#### **E. 9.4**

In considerazione di quanto esposto, questa Camera ritiene che la decisione dell’Autorità di protezione di revocare inaudita parte il collocamento di PI 1 presso la famiglia RE 1 sia stata precipitosa, in quanto le lacune del rapporto dell’UAP – sia formali che di sostanza – avrebbero meritato un maggiore approfondimento prima di darvi seguito. Considerato poi che il rapporto in questione non motivava in alcun modo la tempistica strettissima con cui l’UAP aveva previsto di mettere in atto lo spostamento di PI 1 (si ricorda che l’art.

#### **E. 11**

cpv. 3 OAMin dà la facoltà all’autorità di ritirare subito il minore, informandone l’Autorità di protezione, a condizione che vi sia pericolo nel ritardo), l’Autorità di protezione non doveva sentirsi tenuta a ratificare queste modalità, che lei stessa aveva percepito come inopportune (“ sarebbe tuttavia apparso opportuno poter procedere al collocamento richiesto previa ordinaria procedura che garantisce il diritto di essere sentito ”, cfr. decisione supercautelare del 26 settembre 2014, pag. 2), convocando piuttosto con urgenza un’udienza di discussione. Ad analoga conclusione si giunge anche volendo considerare il rapporto dell’UAP del 24/26 settembre 2014 come una segnalazione all’Autorità di protezione a norma dell’art. 64 cpv. 2 del Regolamento della legge per le famiglie, al fine di chiedere l’adozione di misure di protezione in favore di PI 1. Sulla base del solo contenuto del rapporto, da cui non trapelava alcun rischio imminente per la minore né altro tipo di “particolare urgenza” ai sensi dell’art. 445 cpv. 2 CC, lo spostamento immediato della medesima (già organizzato nei dettagli dall’UAP con una tempistica molto serrata) costituiva senz’altro un provvedimento affrettato e sproporzionato. L’argomento secondo cui “ per preservare la salute psicofisica di PI 1 è necessario garantire alla minore dei bisogni identificati come irrinunciabili. In particolare PI 1 deve sentirsi protetta e accudita, ciò che nella sua fragilità, si traduce con uno scorrere della vita particolarmente lineare e prevedibile, senza sorprese ” – motivazione tratta dalla decisione impugnata, parafrasando il parere del 26 giugno 2014 del dr. med. \_\_\_\_\_, pag. 3 – giustificava semmai una maggior prudenza nel procedere all’interruzione improvvisa dell’affidò quasi quinquennale di PI 1 ai RE 1, in un’ottica di protezione della minore e in assenza di circostanze gravi, piuttosto che la conferma della decisione supercautelare che, di fatto, ha reciso in maniera netta quanto di lineare e prevedibile vi era nello scorrere della vita di PI 1. Anche da questo profilo, non si può che condividere la posizione degli insorgenti. 10. La fondatezza delle critiche dei reclamanti e le considerazioni di cui sopra non conducono ad ogni modo ad un annullamento della decisione impugnata che – pur sulla base di altre argomentazioni, rivelatesi in un secondo tempo – deve invece essere confermata in questa sede. Nella

fattispecie sono infatti emerse delle circostanze che conducono a ritenere che il collocamento della minore presso la famiglia RE 1 non possa più essere considerato adeguato, a prescindere dalla mancata revoca dell'autorizzazione quale famiglia affidataria. Il fatto che tali circostanze siano emerse successivamente alla decisione impugnata non è di ostacolo alla loro presa in considerazione in questa sede, dato il pieno potere di cognizione di questa Camera in materia di protezione dei minori, e non vigendo alcun divieto di nova.

10.1. Va in effetti rilevato che dal rapporto stilato il 20 novembre 2014 dal Servizio Medico-Psicologico (SMP) di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. C, reclamo RE 3) si apprende infatti che PI 1 ha rivelato “ spontaneamente ed in maniera autentica ” ad una psicologa “ di comportamenti OMISSIS nei suoi confronti ”, racconti da cui “ emergono vissuti di tristezza e di disperazione ” (rapporto 20 novembre 2014, pag. 2). In particolare, PI 1 ha riferito quanto segue: “ sai, la RE 2 OMISSIS . Il papi no ” (rapporto 20 novembre 2014, pag. 2). La bambina, che porta spesso con sé la sua bambola preferita, “ fa deporre alla sua bambola tali avvenimenti cambiando il timbro di voce, come se fosse il giocattolo a parlare e non lei ” (rapporto 20 novembre 2014, pag. 3). Nel corso dell'incontro dell'11 dicembre 2014 con la nuova famiglia affidataria presso l'Autorità di protezione, la signora \_\_\_\_\_ ha riferito che “PI 1 in più di un'occasione ha espresso OMISSIS .” (verbale, pag. 2). La signora \_\_\_\_\_ ha riferito che “ durante questi mesi di affidamento PI 1 le ha raccontato molte cose che accadevano presso la famiglia precedente come ad esempio OMISSIS ” (verbale, pag. 2). Anche nel suo scritto del 12 dicembre 2014 l'UAP riferiva alcune frasi pronunciate da PI 1 alla famiglia \_\_\_\_\_, fra cui “ OMISSIS ” (segnalazione)

#### **E. 12**

Nel reclamo di RE 3 e RE 4 viene criticato il modo di agire dell'Autorità di protezione con riferimento alle questioni concernenti il cambiamento di sede scolastica della minore e la necessità di sottoporla ad una valutazione psicodiagnostica (reclamo RE 3, pag. 7). Gli insorgenti non formulano tuttavia delle contestazioni a riguardo, ragion per cui su tali punti non occorre chinarsi ulteriormente.

#### **E. 13**

Nel loro reclamo, i signori RE 3 censurano anche il dispositivo n. 5 della decisione impugnata, secondo cui la richiesta di regolamentare le relazioni personali fra PI 1, la zia RE 4 e la nonna \_\_\_\_\_ è sospesa ai sensi dei considerandi e ne chiedono l'annullamento. Gli insorgenti interpretano tale sospensione come una decisione negativa e chiedono che i contatti con PI 1 possano continuare come in precedenza, ritenuto che la zia e la nonna paterna sono delle importanti figure di riferimento per la minore (“ tanto più che i genitori naturali non riescono a rispondere alle esigenze della loro bambina e non per loro colpa ” reclamo RE 3, pag. 6-7).

#### **E. 13.1**

Nella decisione impugnata, l'Autorità di protezione ha considerato che l'evasione della richiesta di RE 4 e \_\_\_\_\_ tesa ad ottenere una regolamentazione delle relazioni personali con PI 1 “ deve essere momentaneamente sospesa viste le dinamiche in corso ”, “ nell'attesa che la situazione di PI 1 si stabilizzi ” (pag. 6). L'Autorità di protezione ha ritenuto che, di principio e con il consenso dei genitori, “ nulla osta a che siano già stabiliti degli incontri con PI 1 ”, compatibilmente con le esigenze dell'allora famiglia affidataria \_\_\_\_\_ e con le esigenze psico-fisiche e terapeutiche di PI 1 (risoluzione impugnata,

pag. 6).

### **E. 13.2**

Il reclamo non può essere accolto nemmeno su questo punto. Al di là dell'infelice formulazione del dispositivo, non si può considerare che nella risoluzione impugnata la questione delle relazioni personali fra zia, nonna paterna e PI 1 sia stata respinta. La questione è invece ancora sub iudice, nella misura in cui con risoluzione 99/2014 del 19 dicembre 2014 è stato previsto un diritto di visita fra PI 1 e la zia RE 4, al domicilio di quest'ultima, per il giorno di Natale, mentre con risoluzione n. 67/2015 del 26 gennaio/2 febbraio 2015 la nuova curatrice è stata investita del compito di organizzare anche tali diritti di visita. L'Autorità di protezione ha peraltro precisato che le uniche relazioni personali che non sono autorizzate sono quelle con le precedenti famiglie affidatarie (cfr. verbale del 20 gennaio 2015, pag. 2). Inoltre, con scritto 4 febbraio 2015 la nuova curatrice ha sottoposto alle parti una proposta di regolamentazione delle relazioni personali, comprendente anche la zia e la nonna paterna. Il reclamo deve pertanto essere respinto anche su questo punto.

### **E. 14**

Nel loro reclamo, i signori RE 3 criticano infine l'Autorità di protezione per non aver statuito sulla richiesta di RE 3 di essere messo al beneficio della sua richiesta di assistenza giudiziaria, formulata con osservazioni 9 ottobre 2014 (pag. 8-9). Nel caso concreto si osserva che nell'ambito della risoluzione impugnata l'Autorità di protezione non si è determinata su tale questione (nemmeno si è espressa in merito a tasse e spese di giudizio), che deve dunque essere considerata ancora sub iudice. Il reclamo non può pertanto trovare accoglimento nemmeno su questo punto. Questa Camera richiama tuttavia l'Autorità di protezione a pronunciarsi con sollecitudine sui punti ancora aperti della vertenza.

### **E. 15**

Con riferimento alla richiesta di RE 3 di ammissione al gratuito patrocinio in sede di reclamo, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 117 lett. a e b CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Nel caso concreto, sulla base della documentazione prodotta (cfr. scritti 30 dicembre 2014 e 14 febbraio 2015) risulta comprovata la situazione di indigenza di RE 3 ai sensi dell'art. 117 lett. a CPC e della relativa giurisprudenza. Considerato come il reclamo non risultava di primo acchito privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), l'assistenza giudiziaria può essergli concessa. Tuttavia, considerando come il reclamo sia stato interposto insieme alla sorella, attraverso un unico e comune patrocinatore, ai sensi dell'art. 118 cpv. 2 CPC si giustifica di concedere a RE 3 il gratuito patrocinio unicamente nella misura del 50% dell'onorario esposto dal suo patrocinatore per la presente procedura di reclamo.

### **E. 16**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ma nella fattispecie – in considerazione della particolarità del caso – si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.